

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici. Nuovo testo C. 2188, approvata dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	204
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	212

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio. C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino, C. 4185 Polverini, C. 4206 Simonetti, C. 4214 Airaud, C. 4297 Rizzetto, C. 4305 De Maria e C. 4312 Baldassarre (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	206
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative riferite al testo unificato adottato come testo base</i>)	213
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento approvato</i>)	233
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	211

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 marzo 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 18.45.

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici.

Nuovo testo C. 2188, approvata dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa presente che l'espressione del parere alle Commissioni riunite I e II avrà luogo nella seduta odierna, essendo il provvedimento iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dalla giornata di lunedì 20 marzo 2017.

Dà, quindi, la parola alla relatrice per l'illustrazione del provvedimento e della sua proposta di parere.

Anna GIACOBBE (PD), *relatrice*, osserva che la proposta di legge in esame reca una nuova disciplina di carattere generale per l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei magistrati e il loro ricollocamento in ruolo dopo lo svolgimento del mandato elettorale ovvero in caso di man-

cata elezione. Tale disciplina si applica per le elezioni delle Camere, del Parlamento europeo, delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane e dei comuni. La nuova normativa si applica a tutti i magistrati, ordinari, amministrativi, contabili e militari e riguarda anche i magistrati collocati fuori ruolo. L'articolo 10 reca, inoltre, una specifica disciplina per i magistrati onorari.

La proposta incide essenzialmente su profili attinenti allo stato giuridico dei magistrati, riconducibili alla competenza della II Commissione, mentre sono più direttamente riferibili alle competenze della XI Commissione le disposizioni che presentano riflessi sul trattamento previdenziale dei magistrati stessi.

In particolare, l'articolo 1 reca disposizioni in materia di candidabilità e di assunzione di incarichi di governo negli enti territoriali da parte dei magistrati, prevedendo che i magistrati non possano essere candidati alle elezioni europee, politiche, regionali ed amministrative e non possano assumere incarichi di governo negli enti locali se nei cinque anni precedenti l'accettazione della candidatura o l'assunzione dell'incarico di governo hanno prestato servizio nel territorio di riferimento. Il comma 2 prevede che non siano in ogni caso candidabili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa da almeno sei mesi. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di elezioni suppletive, e nel caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale o comunale, non sono candidabili i magistrati che non siano in aspettativa all'atto di accettazione della candidatura

Fa presente, inoltre, che l'articolo 2 disciplina l'aspettativa dei magistrati in caso di conferimento di incarichi di governo o di assessore negli enti territoriali. Il successivo articolo 4 precisa che l'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento econo-

mico in godimento, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica, restando salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Per quanto di competenza della XI Commissione, segnala che il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.

Osserva che gli articoli 5, 6 e 7 recano la disciplina per il ricollocamento in servizio, rispettivamente, dei magistrati candidati e non eletti, dei magistrati eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati e dei magistrati con incarichi di governo nazionale o locale. In particolare, per i magistrati eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati e per quelli che abbiano ricoperto incarichi di governo nazionale si prevede la possibilità di optare, tra l'altro, per l'inquadramento nell'Avvocatura dello Stato o in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia ovvero per il collocamento a riposo fino al pensionamento, con contribuzione volontaria interamente a loro carico. Tale opzione, che impone il rispetto del limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità, è possibile solo se alla pensione mancano un massimo di cinque anni di servizio. In caso di inquadramento nell'Avvocatura dello Stato si procederà alla ricostruzione delle carriere, tenuto conto della Tabella B di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario. L'inquadramento nel ruolo autonomo del Ministero della giustizia sarà in particolare finalizzato alla destinazione a mansioni di studio e ricerca e alle candidature presso enti o organismi internazionali, in cui si richieda la presenza di magistrati italiani.

L'opzione per il collocamento a riposo si applica, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d), anche ai magistrati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, alla cessazione del mandato di parlamentare europeo, di senatore, di deputato, di presidente della regione, di consigliere regionale, di sindaco e di consi-

gliere metropolitano, di presidente della provincia o di consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale o dell'incarico di governo nazionale, regionale o locale, su loro richiesta.

Passando, quindi, ad illustrare la sua proposta di parere (*vedi allegato 1*), ritiene che vi sia la necessità di chiarire la portata dell'articolo 6, comma 2, lettera *d*), e dell'articolo 12, comma 1, lettera *d*), relativi al collocamento a riposo dei magistrati al termine del mandato, in quanto, anche alla luce dei lavori presso l'altro ramo del Parlamento, parrebbe che l'attuale formulazione della norma non solo sia suscettibile di dar luogo a una disparità di trattamenti tra dipendenti pubblici, ma presenterebbe anche profili di onerosità.

Marialuisa GNECCHI (PD), associandosi a quanto affermato dalla relatrice, ritiene che la definizione di contribuzione volontaria recata dalla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 6 non abbia una reale portata normativa, non presentando elementi di novità rispetto alla legislazione vigente, tranne per quanto riguarda il limite introdotto dei cinque anni, che non trova riscontro nell'attuale disciplina della contribuzione volontaria.

Ricorda, tuttavia, che il Viceministro dell'economia e delle finanze, Morando, in occasione dell'esame al Senato, si è espresso adombrando la potenziale onerosità della misura. Per tale motivo, concorda con la necessità, espressa dalla relatrice, che le Commissioni di merito introducano nel testo i chiarimenti necessari ad evitare l'insorgenza di dubbi interpretativi.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 18.55.

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 marzo 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 19.30.

Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio.

C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino, C. 4185 Polverini, C. 4206 Simonetti, C. 4214 Airaud, C. 4297 Rizzetto, C. 4305 De Maria e C. 4312 Baldassarre.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 marzo 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che nella seduta odierna è previsto l'esame delle proposte emendative riferite al testo unificato adottato come testo base nella seduta del 14 marzo scorso.

Al riguardo, segnala che sono state presentate centoquaranta due proposte emendative (*vedi allegato 2*), che possono ritenersi ammissibili ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento. Dà, quindi, la parola ai deputati che intendono intervenire sul complesso degli emendamenti.

Walter RIZZETTO (FdI-AN), intervenendo sul complesso degli emendamenti, osserva che gli emendamenti presentati non solo dal suo gruppo tendono a correggere le disposizioni del testo unificato adottato dalla Commissione come testo base che non tengono conto delle istanze più volte espresse dalle opposizioni. A tale proposito, stigmatizza il fatto che l'unica concessione che la relatrice sembra avere fatto alle opposizioni è rappresentata dal recepimento delle disposizioni in materia di sanzioni, che esprimono solo la posizione del gruppo del M5S e che non lo trovano d'accordo.

Inoltre, alla luce delle ultime notizie di stampa, che preannunciano l'imminente adozione da parte del Governo di un

decreto-legge che abrogherà l'intera disciplina del lavoro accessorio, recependo il testo che la Commissione si accinge ad approvare, si interroga sull'utilità della seduta odierna. Se tali notizie fossero vere, infatti, il Governo non terrebbe in nessun conto il lavoro sin qui svolto dalla Commissione, né le istanze segnalate in sede di audizione dai rappresentanti delle famiglie e degli agricoltori, che si erano espressi con forza a favore del mantenimento dell'istituto.

A suo giudizio, il Partito Democratico ha avuto timore delle conseguenze politiche del *referendum*, che avrebbe permesso, tra l'altro, ai fuoriusciti dal partito di mettere in difficoltà la maggioranza e il Governo. Ricorda che, grazie al clima di leale confronto e collaborazione, la Commissione avrebbe potuto giungere all'elaborazione di un testo equilibrato, anche accogliendo le proposte delle opposizioni, che non avevano alcun intento ostruzionistico, ma che, anzi, prendevano le mosse dalla consapevolezza della necessità di intervenire sulla disciplina del lavoro accessorio per contrastarne l'abuso. A suo giudizio, però, il calcolo della maggioranza e del Governo si rivelerà, alla prova dei fatti, sbagliato, in quanto l'eliminazione dell'istituto del lavoro accessorio contenterà le famiglie e le imprese, che alle prossime elezioni potrebbero voltare loro le spalle.

Con la decisione di abolire l'istituto del lavoro accessorio, inoltre, il Governo e la maggioranza si assumono la responsabilità di favorire il lavoro nero, che aumenterà in maniera esponenziale, in contraddizione con il lavoro svolto sin qui dalle istituzioni per contrastare tale fenomeno in diversi settori, come, per esempio, in agricoltura. Tutta la vicenda, a suo avviso, vale a dimostrare che il Governo e la sua maggioranza sono in ostaggio di un sindacato ed è pertanto convinto che la decisione di eliminare uno strumento che si è rivelato, al di là degli indiscutibili abusi, utile a famiglie ed imprese si rivelerà un *boomerang* al primo banco di prova.

Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo sul complesso degli emendamenti, osserva che l'intento del suo gruppo era quello di contribuire al lavoro della Commissione, in continuità con una modalità di lavoro che, anche su altri temi, si è sempre dimostrata proficua. Riconosce che l'abuso del ricorso ai *voucher* è stato il frutto dello stratificarsi disordinato della normativa in materia ma, a suo avviso, sarebbe stato possibile trovare una soluzione che mettesse d'accordo tutte le parti politiche senza rinunciare ad un istituto che ha agevolato imprese e famiglie e ha evitato il ricorso al lavoro nero. Per questo, gli emendamenti presentati dal suo gruppo sono volti a correggere la disciplina vigente per limitare gli abusi, ma non a cancellare del tutto l'istituto. A suo giudizio, la volontà della maggioranza che, pare, porterà all'azzeramento della disciplina, invece, fa sì che la Commissione diventi lo « scendiletto » della CGIL, limitandosi a fare da tappezzeria nella discussione di un tema su cui avrebbe potuto dare un contributo utile al Paese. Tale atteggiamento, giustificabile se assunto dal Governo, non è invece accettabile da parte di rappresentanti di istituzioni politiche, che non dovrebbero, a suo giudizio, essere tenute in scacco da calcoli miopi, che, oltretutto, ne minano la dignità. Per questo, la Commissione dovrebbe votare il testo proposto dalla relatrice, frutto del lavoro del comitato ristretto, e rispondere al populismo con la politica. Questa sua proposta è frutto dell'amarezza che si augura sia condivisa dai colleghi, ai quali fa anche presente che il programmato incontro della Commissione con la CGIL in merito alla proposta di legge Atto Camera n. 4064, riconducibile all'iniziativa del sindacato e di cui si è appena iniziato l'esame, sarebbe l'ulteriore dimostrazione che la politica subisce passivamente l'iniziativa del sindacato.

Giovanni Carlo Francesco MOTTOLA (SC-ALA CLP-MAIE), intervenendo sul complesso degli emendamenti, esprime il proprio imbarazzo nel partecipare a una seduta al termine della quale la Commis-

sione e il Parlamento risulteranno profondamente minati nella propria credibilità. Ritiene, infatti, che non sia possibile approvare una riforma complessiva del lavoro per poi rimangiarsene i contenuti solo pochi mesi dopo, quando sarebbe stato opportuno procedere a puntuali e mirate modifiche della disciplina vigente, in grado di superare le distorsioni riscontrate nell'utilizzo del lavoro accessorio. Richiama, in proposito, a titolo di esempio, gli evidenti problemi che si porrebbero in caso di abrogazione della disciplina del lavoro accessorio, per ricorrere a prestazioni non continuative e di breve durata nei settori dell'assistenza familiare e dell'agricoltura.

Ribadisce che si sarebbe potuto e dovuto intervenire con precise modifiche sulla normativa vigente, piuttosto che ammainare bandiera bianca rispetto alle istanze avanzate con il quesito referendario calendarizzato per il prossimo 28 maggio. Esprime, pertanto, il proprio disappunto per l'esito annunciato dell'esame delle proposte emendative, preannunciando sin d'ora la propria contrarietà ad ogni ipotesi di soppressione della disciplina del lavoro accessorio.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che si passerà all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Patrizia MAESTRI (PD), *relatrice*, nel ringraziare i componenti della Commissione per il contributo fornito tanto nell'elaborazione del testo unificato, quanto con la presentazione delle proposte emendative, esprime parere favorevole sull'emendamento Gnechi 1.30, mentre formula un invito al ritiro di tutte le altre proposte emendative presentate, avvertendo che, altrimenti, il parere deve intendersi contrario.

Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nel segnalare che si passerà alla votazione delle

proposte emendative, constata l'assenza del presentatore della proposta emendativa Pizzolante 01.01: si intende che vi abbia rinunciato. Avverte, inoltre, che gli identici emendamenti Placido 1.8 e Martelli 1.11 sono stati ritirati dai presentatori.

Walter RIZZETTO (FdI-AN), intervenendo sul suo emendamento 1.89, evidenzia che tale proposta emendativa, seppure di tenore identico agli emendamenti Placido 1.8 e Martelli 1.11, testé ritirati, presenta tuttavia finalità politicamente opposte a quelli perseguiti da dette proposte emendative. Mentre queste ultime, infatti, intendono promuovere un superamento dell'istituto dei buoni lavoro, la sua proposta emendativa punta, invece, a sopprimere l'impianto normativo licenziato dal Comitato ristretto e assunto come testo base, per promuovere la definizione di una nuova disciplina, più adeguata ai bisogni delle famiglie e del sistema produttivo italiano. A suo avviso, ci sono le condizioni per tornare a mettersi al lavoro sulle proposte di riforma per definire, in tempi strettissimi, una vera riforma dell'istituto del lavoro accessorio, anziché procedere nel senso di una sua soppressione, come auspicato dalla sinistra parlamentare e sindacale. Ritiene, infatti, che ci sia lo spazio per riavviare un dialogo, che porti ad una ulteriore mediazione che tenga conto dei molti e qualificati contributi raccolti nell'ambito dell'attività conoscitiva, tra i quali ricorda, in particolare, quello del presidente dell'INPS Boeri, che aveva indicato in modo chiaro le criticità della disciplina del lavoro accessorio e le possibili misure correttive. Ricorda, del resto, che per mesi in Commissione si è discusso su quale fosse il modo migliore per assicurare l'effettiva occasionalità delle prestazioni svolte, mentre con l'approvazione dell'emendamento Gnechi 1.30 non resterebbe traccia dell'occasionalità, perché non sussisterebbe più alcuna prestazione di lavoro accessorio. A suo avviso, si va verso l'approvazione di un provvedimento che ignora le reali necessità delle imprese e delle famiglie, sulla base di una

visione puramente ideologica del mondo del lavoro, che spesso ha caratterizzato il dibattito politico.

Lamenta, quindi, l'atteggiamento del Governo e, in particolare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sottolineando come questi si dimostri sempre più inadeguato al ruolo che ricopre, essendosi consegnato in ostaggio alla CGIL dopo aver cambiato innumerevoli volte idea sull'utilizzo dei *voucher*. Invita, inoltre, tutti i componenti della Commissione a considerare che con la soppressione del lavoro accessorio si finirà per lasciare spazi crescenti, sin dai prossimi mesi, al lavoro nero, con conseguenze, anche gravi, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, che non avranno più alcuna copertura assicurativa.

Invita, pertanto, ad approvare il suo emendamento 1.89, al fine di evitare i danni certi che deriveranno dall'accoglimento della posizione della CGIL.

La Commissione respinge l'emendamento Rizzetto 1.89.

Giorgio PICCOLO (MDP) chiede alla relatrice di precisare le ragioni dell'invito al ritiro dell'emendamento Martelli 1.10, da lui sottoscritto.

Patrizia MAESTRI (PD), *relatrice*, evidenzia che l'emendamento Martelli 1.10, diversamente dall'emendamento Gneccchi 1.30, sul quale ha espresso parere favorevole, non reca una disciplina transitoria relativa all'utilizzo dei buoni richiesti prima dell'abrogazione della disciplina del lavoro accessorio.

Giorgio PICCOLO (MDP), preso atto dei chiarimenti forniti dalla relatrice, ritira l'emendamento Martelli 1.10 e sottoscrive l'emendamento Gneccchi 1.30. Intervendendo, quindi, su tale proposta emendativa, si associa agli apprezzamenti espressi dai colleghi intervenuti prima di lui sul lavoro sin qui svolto dalla Commissione e sul ruolo *super partes* del presidente.

Pur pensando che la Commissione avrebbe potuto giungere a una soluzione

diversa, riconosce che l'approvazione dell'emendamento Gneccchi 1.30 potrebbe consentire di superare il *referendum* e si augura che gli interventi che necessariamente, a suo avviso, dovranno essere adottati non siano improntati al liberismo, ma siano concordati con le parti sociali. Rilevando che il *referendum* medesimo è stato promosso da un sindacato che ha sempre avuto a cuore gli interessi del Paese, preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento Gneccchi 1.30.

Roberto SIMONETTI (LNA) ricorda di aver sempre avuto il massimo rispetto per i lavori della Commissione e, in particolare, per l'atteggiamento del presidente e della capogruppo del Partito Democratico, che in ogni circostanza hanno dimostrato grande serietà e competenza. Si duole, pertanto, che la deputata Gneccchi e il presidente Damiano siano i primi due firmatari di una proposta emendativa che svilisce il lavoro svolto in questi mesi dalla Commissione, facendo propria una proposta della quale il Governo doveva avere il coraggio di assumersi la paternità.

In questo senso, stigmatizza il silenzio del sottosegretario Bobba, che sembra avallare la lettura che si intende accreditare, secondo la quale il Governo non farà che recepire quanto stabilito dalla Commissione lavoro della Camera nella sua autonomia, mentre è evidente che la volontà della Commissione e della sua maggioranza erano riassunte nel testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, che, pur con evidenti limiti, avrebbe potuto costituire una valida base per la discussione in sede referente.

Nell'annunciare il suo voto contrario sull'emendamento Gneccchi 1.30, ribadisce che, a suo avviso, si sta compiendo una scelta profondamente sbagliata, che finisce per screditare le Istituzioni parlamentari. Giudica, peraltro, incompleta anche la normativa transitoria recata dalla proposta emendativa, evidenziando l'opportunità che, in caso di mancato utilizzo, ai possessori dei *voucher* dovrebbe esserne restituito il corrispettivo, maggiorato degli interessi.

Giorgio AIRAUDO (SI-SEL), nell'annunciare il voto favorevole, a nome del proprio gruppo, sull'emendamento Gneccchi 1.30, evidenzia come esso si muova nello stesso solco della proposta di legge Atto Camera n. 4214, di cui è primo firmatario, nonché del suo emendamento 1.7, che reca semplicemente una disciplina transitoria di più breve applicazione.

Quanto al dibattito svolto nell'odierna seduta, sottolinea che – a suo avviso – la disciplina dei buoni lavoro ha fallito e, pertanto, è giusta la sua integrale abrogazione, soprattutto perché essa non ha prodotto alcun reale effetto di contrasto del lavoro nero. Ritiene, anzi, che proprio attraverso l'utilizzo strumentale dei *voucher* sia stato possibile estendere e legalizzare forme di sfruttamento dei lavoratori.

Giudica, quindi, positivamente un intervento che potrà consentire di dare una risposta ai tanti lavoratori che, al di là delle cifre mensilmente pubblicate sul ricorso al lavoro accessorio, hanno denunciato le storture derivanti dall'utilizzo dei buoni lavoro.

Osserva, inoltre, che non è stata la CGIL a chiedere di intervenire per legge per procedere all'abolizione dei *voucher*, dal momento che aveva da tempo deciso di seguire la strada di una specifica consultazione referendaria.

Davide TRIPIEDI (M5S) ritiene che si tratti di un momento, in un certo senso, storico, in quanto la Commissione si accinge a votare in favore dell'abrogazione dello strumento dei *voucher*, che ha inquinato in questi anni il mondo del lavoro. A suo avviso, con l'utilizzo dei buoni lavoro non si è affatto ridotta l'area del lavoro nero, ma si è offerto un facile strumento per dare copertura a forme di sfruttamento, che nulla avevano a che vedere con i caratteri dell'accessorietà e dell'occasionalità delle prestazioni, inizialmente richiesti dalla disciplina legislativa. Nel ritenere, pertanto, che il Governo debba pensare a nuovi strumenti per regolarizzare le attività di carattere occasionale, esprime comunque il proprio disagio

per un percorso decisionale che, come spesso è accaduto in passato, ha finito per svilire il lavoro svolto in Commissione, consentendo di fatto una vittoria facile alla CGIL, che ha potuto trionfare senza neanche scendere in campo.

Conclusivamente, annuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Gneccchi 1.30.

Walter RIZZETTO (FdI-AN), intervenendo sull'emendamento Gneccchi 1.30, riporta alcune dichiarazioni alle agenzie di stampa di colleghi della maggioranza che si esprimono a favore dell'abrogazione della disciplina del lavoro accessorio. Si sofferma su quella della deputata Di Salvo, la quale si augura che tale abrogazione costituisca l'occasione per l'adozione di regole migliori. A suo avviso, invece, non ci saranno regole, così come da lui già affermato nei precedenti interventi. Chiede, inoltre, chiarimenti al presidente sugli effetti dell'approvazione dell'emendamento in esame, che comporterà la preclusione di tutti quelli non ancora discussi, troncando il dibattito in corso. Osserva che il fatto che l'emendamento sia firmato solo da cinque deputati del Partito Democratico sembrerebbe adombrare l'esistenza di un'opposizione silente all'interno del partito di maggioranza.

Si stupisce, poi, del preannunciato voto favorevole del gruppo M5S, che in tal modo colpisce quelle piccole e medie imprese che, invece, sono l'oggetto di numerose iniziative sostenute da tale gruppo politico. Anche il sindacato appare diviso, come dimostrano le recenti dichiarazioni della segretaria generale della CISL, Annamaria Furlan, che si è detta contraria all'abolizione dell'istituto del lavoro accessorio, proponendo piuttosto il ritorno allo spirito del decreto legislativo n. 276 del 2003. Di contro, Landini, segretario generale della FIOM-CGIL, parla entusiasticamente di « risultato raggiunto », come se fosse il sindacato a fare le leggi. Osserva che si è ormai entrati nel pieno della campagna elettorale per il *referendum*, ma

è convinto che i calcoli fatti dal Governo e dalla maggioranza si riveleranno sbagliati.

Cesare DAMIANO, *presidente*, con riferimento a quanto osservato dal collega Rizzetto rispetto all'effetto preclusivo derivante dall'eventuale approvazione dell'emendamento Gneccchi 1.30, osserva che esso deriva semplicemente dal fatto che l'approvazione di tale emendamento comporta la soppressione degli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015, precludendo necessariamente, sul piano logico, le modifiche a tale disciplina proposte dalle altre proposte emendative riferite all'articolo 1.

Titti DI SALVO (PD), nell'annunciare il proprio voto favorevole sull'emendamento Gneccchi 1.30, esprime il proprio disappunto per il fatto che, nel dibattito svoltosi, alcuni deputati intervenuti abbiano inteso dare un'immagine della Commissione assolutamente non rispondente al vero, dipingendo una maggioranza costretta a fare da tappezzeria rispetto alle posizioni di un sindacato, la CGIL, che, comunque, merita di essere rispettato.

Si è dipinta, infatti, una maggioranza priva di soggettività o di protagonismo politico, proprio in un momento in cui, invece, si sono compiute scelte ragionate e a lungo discusse. Ribadendo quanto ha già avuto modo di chiarire in alcune, brevi, dichiarazioni pubbliche, osserva che l'abrogazione della disciplina dei buoni lavoro, da lei sempre criticata, potrà porre le basi per individuare, anche attraverso

un proficuo confronto con tutte le parti sociali, regole migliori di quelle vigenti.

La Commissione approva l'emendamento Gneccchi 1.30 (*vedi allegato 3*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, per effetto dell'approvazione dell'emendamento Gneccchi 1.30, devono intendersi assorbiti o preclusi tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 1.

Avverte, quindi, che si passerà alla votazione dell'articolo aggiuntivo Tinagli 1.01.

Tiziano ARLOTTI (PD) ritira l'articolo aggiuntivo Tinagli 1.01, di cui è firmatario.

Cesare DAMIANO, *presidente*, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative presentate, fa presente che il testo risultante a seguito dell'esame degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 16 marzo 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.45 alle 20.50.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici. Nuovo testo C. 2188, approvata dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminati, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 2188, approvata dal Senato della Repubblica, recante disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali, nonché modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici, e le proposte di legge ad essa abbinata;

osservato che la proposta reca una nuova disciplina di carattere generale per l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei magistrati e il loro ricollocamento in ruolo dopo lo svolgimento del mandato elettorale ovvero in caso di mancata elezione;

considerato che gli articoli 5, 6 e 7 recano la disciplina per il ricollocamento in servizio, rispettivamente, dei magistrati candidati e non eletti, dei magistrati eletti al Parlamento europeo, al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati e dei magistrati con incarichi di governo nazionale o locale;

osservato, in particolare, che per i magistrati eletti al Parlamento europeo, al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati e per quelli che abbiano ricoperto incarichi di governo nazionale si prevede

la possibilità di optare per il collocamento a riposo con contribuzione volontaria, comprensiva anche degli oneri a carico dell'amministrazione, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità;

considerato che, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera *d*), l'opzione per il collocamento a riposo è consentita anche ai magistrati in carica alla data di entrata in vigore del provvedimento, alla cessazione del mandato di parlamentare europeo, di senatore, di deputato, di presidente della regione, di consigliere regionale, di sindaco e di consigliere metropolitano, di presidente della provincia o di consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale o dell'incarico di governo nazionale, regionale o locale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare in modo più puntuale la portata delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *d*), e all'articolo 12, comma 1, lettera *d*).

ALLEGATO 2

Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio. C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino, C. 4185 Polverini, C. 4206 Simonetti, C. 4214 Airaudo, C. 4297 Rizzetto, C. 4305 De Maria e C. 4312 Baldassarre.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL TESTO UNIFICATO
ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

(Lavoro intermittente).

1. Gli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono soppressi. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge trovano applicazione gli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

01. 01. Pizzolante.

Sopprimerlo.

***1. 8.** Placido, Airaudo, Marcon, Paglia, Costantino, Daniele Farina, Fassina, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Gregori, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino.

Sopprimerlo.

***1. 11.** Martelli, Zappulla, Laforgia.

Sopprimerlo.

***1. 89.** Rizzetto.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono abrogati.

1. 10. Martelli, Zappulla, Giorgio Piccolo, Laforgia.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono abrogati.

2. Fino al 31 dicembre 2017 resta ferma la previgente disciplina per l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 30. Gnecchi, Damiano, Baruffi, Paris, Di Salvo.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono abrogati.

2. I buoni lavoro acquistati da committenti per prestazioni di lavoro accessorio, ai sensi degli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino al giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge possono essere utilizzati entro centoventi giorni dalla medesima data di entrata in vigore.

1. 7. Airaudo, Placido, Marcon, Paglia, Costantino, Daniele Farina, Fassina, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Gregori, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Prestazioni di natura meramente occasionale rese alle persone e alle famiglie).

1. Nei limiti e con le modalità di cui alla presente legge, possono essere svolte in favore di persone fisiche, al di fuori dell'ambito delle loro attività imprenditoriali o professionali, prestazioni di lavoro aventi natura meramente occasionale, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi di importo non superiore a 5.000 euro, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;

b) per ciascun committente, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo non superiore a 3.000 euro, rivalutati ai sensi della lettera a).

2. I compensi percepiti dal lavoratore sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale e non incidono sul suo stato di disoccupato o inoccupato. Essi sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

3. Per ricorrere alle prestazioni di cui al comma 1, i committenti acquistano attraverso modalità telematiche o presso le rivendite autorizzate uno o più *carnet* di buoni orari per servizi alla persona e alla famiglia, numerati progressivamente e datati, il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse prestazioni. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro, rivalutati ai sensi del comma 1, lettera a).

4. Il prestatore di lavoro percepisce il proprio compenso dal concessionario di

cui al comma 5, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua, con proprio decreto, il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

6. Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 7, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione delle variazioni delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

7. L'utilizzazione da parte del committente di prestazioni oltre il limite di cui al comma 1, lettera b), determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1.200.

8. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono abrogati.

9. Fino al 31 dicembre 2017 resta ferma la previgente disciplina per l'utilizzo dei buoni prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 29. Damiano, Gnechi, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Miccoli, Arlotti, Giacobbe, Casellato, Incerti, Di Salvo, Simoni.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dal seguente:

« ART. 48. – (*Definizione e campo di applicazione*). – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti esposti al rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:

a) dei piccoli lavori domestici di carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

b) dell'insegnamento privato supplementare;

c) dei piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia e di manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;

d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative;

e) della collaborazione con enti pubblici e organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, ovvero di solidarietà;

f) di attività agricole di carattere stagionale ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

g) delle vendite di fine stagione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ».

1. 123. Simonetti.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 48. – (*Definizione e campo di applicazione*). – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti esposti al rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:

a) dei piccoli lavori domestici di carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

b) dell'insegnamento privato supplementare;

c) dei piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia e di manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;

d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative;

e) della collaborazione con enti pubblici e organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, ovvero di solidarietà;

f) di attività agricole di carattere stagionale ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

g) delle vendite di fine stagione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte in favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, a condizione che diano luogo a compensi non superiori a 7.000 euro nel corso di un anno solare. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte in favore di ciascun committente per compensi complessivamente non superiori a 2.000 euro.

3. Prestazioni di lavoro accessorio, come definite al comma 1, possono altresì essere rese, anche in favore degli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso nel corso di un anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

5. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentite le parti sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

ART. 49. - (*Prestatori di lavoro accessorio*). - 1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:

a) i disoccupati da oltre un anno;

b) le casalinghe e i pensionati;

c) i giovani di età inferiore a venticinque anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università o presso un istituto scolastico di qualunque ordine e grado;

d) i disabili e i soggetti in comunità di recupero.

2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, anche ai fini del successivo controllo sulle prestazioni di sostegno del reddito, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province,

nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

ART. 50. - (*Disciplina del lavoro accessorio*). - 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate o con modalità telematiche. Gli imprenditori o professionisti, committenti delle prestazioni di cui all'articolo 48, comma 1, lettere c) e d), acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più *carnet* di buoni orari per prestazioni di lavoro accessorio, numerati progressivamente e datati. Il valore nominale dei buoni è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro. Nel settore agricolo, il valore è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata determinato dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, il predetto importo è comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti a comunicare, prima dell'inizio della prestazione, alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, compresa la posta elettronica certificata, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando altresì il luogo della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore ai sette giorni

successivi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere stabilite modalità per l'applicazione delle disposizioni del primo periodo e possono essere previste ulteriori forme per la trasmissione della comunicazione, in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o di inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni per prestazioni di lavoro accessorio, eseguendo altresì per suo conto il versamento dei contributi previdenziali all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nella Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e, per fini assicurativi contro gli infortuni, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, trattando l'importo di 0,2 euro a titolo di rimborso delle spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla citata Gestione separata dell'INPS.

6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche

categorie di soggetti, correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, individua il concessionario del servizio e disciplina i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ».

1. 122. Simonetti.

Al comma 1, capoverso ART. 48, sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:

1. Per prestazioni di lavoro accessorio ovvero prestazioni di natura meramente occasionale si intendono:

a) i piccoli lavori di tipo domestico familiare, compresi l'insegnamento privato supplementare, i piccoli lavori di giardinaggio e l'assistenza domiciliare occasionale ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

b) la realizzazione da parte di privati di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli di piccola entità promosse da soggetti non aventi fini di lucro.

1. 9. Placido, Airaudo, Marcon, Paglia, Costantino, Daniele Farina, Fassina, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Gregori, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino.

Al comma 1, capoverso ART. 48, sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura

meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti o di singoli privati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, da patto di stabilità interno.

1. 53. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

Al comma 1, capoverso ART. 48, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi di importo complessivamente superiore a 7.000 euro nel corso di un anno civile. Fermo restando il limite complessivo annuo di 7.000 euro nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun committente per una durata men-

sile non superiore a cinquanta ore e per compensi di importo complessivamente non superiore a 2.000 euro nel corso di un anno civile. Qualora sia superato il limite di 50 ore mensili, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Gli importi indicati nel presente comma sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice dell'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

2. Le prestazioni di lavoro accessorio di cui al comma 1 possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, da soggetti titolari di trattamenti di pensione e da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito. Per i percettori di tali prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito il limite complessivo annuo di cui al comma 1, primo periodo, è ridotto a 3.000 euro; l'importo è rivalutato annualmente ai sensi del comma 1, quarto periodo. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

2-bis. Le imprese e le pubbliche amministrazioni non possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio rese da un numero di lavoratori superiore, per ciascun anno, a un terzo del numero medio dei dipendenti in servizio nel corso del medesimo anno.

1. 18. Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni, Turco.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera a), alinea, sopprimere le parole: non imprenditori o professionisti.

Conseguentemente, al comma 1 del medesimo capoverso, sopprimere la lettera b).

1. 59. Pizzolante.

Al comma 1, capoverso ART. 48, lettera a), alinea, sostituire la parola: o con le seguenti: e non.

1. 108. Simonetti.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera a), numeri 1), 3) e 6), sopprimere la parola: piccoli.

***1. 57.** Pizzolante.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera a), numeri 1), 3) e 6), sopprimere la parola: piccoli.

***1. 90.** Rizzetto.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: piccoli lavori domestici a carattere straordinario con le seguenti: lavori domestici.

1. 58. Pizzolante.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera a), numero 1, sopprimere la parola: piccoli.

1. 91. Rizzetto.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole: lavori domestici a carattere straordinario con le seguenti: lavori di tipo domestico familiare.

1. 12. Martelli, Zappulla, Giorgio Piccolo, Laforgia.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: assistenza domiciliare aggiungere la seguente: occasionale.

1. 13. Martelli, Zappulla, Giorgio Piccolo, Laforgia.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera a), numero 3, sopprimere la parola: piccoli.

***1. 60.** Pizzolante.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera a), numero 3, sopprimere la parola: piccoli.

***1. 92.** Rizzetto.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: nonché di pulizia e manutenzione.

1. 14. Martelli, Zappulla, Giorgio Piccolo, Laforgia.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: di pulizia e aggiungere la seguente: piccola.

1. 20. Ciprini, Chimienti, Cominardi, Triepiedi, Dall'Osso, Lombardi.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) attività di natura meramente occasionale rese da soggetti non aventi finalità di lucro per la realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

1. 109. Simonetti.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera a), numero 5), dopo le parole: o di solidarietà aggiungere le seguenti: ovvero piccoli lavori di manutenzione ordinaria della proprietà dell'ente locale.

1. 110. Simonetti.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera a), numero 6) sopprimere la parola: piccoli.

***1. 61.** Pizzolante.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera a), numero 6) sopprimere la parola: piccoli.

***1. 93.** Rizzetto.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera a), numero 6), dopo le parole: piccoli lavori in agricoltura aggiungere le seguenti: eseguiti per conto di attività agricole di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

1. 134. Oliverio.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente:

a) al capoverso ART. 48, sopprimere il comma 3;

b) al capoverso ART. 49, comma 1, sopprimere le parole: di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b);

c) al medesimo capoverso ART. 49, comma 1, lettera c), sopprimere le parole: le persone con disabilità e;

d) sostituire il capoverso ART. 50 con il seguente:

ART. 50. — (Disciplina del lavoro accessorio). — 1. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate o con modalità telematiche per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le

diverse tipologie di attività lavorative e delle risultanze istruttorie con le parti sociali.

2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro per i committenti non imprenditori o professionisti. Il decreto di cui al comma 1 rivaluta annualmente l'importo di cui al primo periodo sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'Istituto nazionale di statistica.

3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 4, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

5. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti, correlate allo stato di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzate nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.

6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

e) al capoverso ART. 50-bis, sopprimere il comma 2.

1. 15. Martelli, Zappulla, Giorgio Piccolo, Laforgia.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente:

a) al comma 1, capoverso ART. 48, sopprimere il comma 3;

b) al comma 1, capoverso ART. 49, comma 1, sopprimere le parole: di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b);

c) al comma 1, capoverso ART. 50-bis, comma 2, sopprimere le parole: «di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b).

1. 19. Ciprini, Chimienti, Cominardi, Tripièdi, Dall'Osso, Lombardi.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di professionisti e imprenditori nei settori produttivi turistico-ricettivo e nel commercio esclusivamente nei periodi di saldi di fine stagione.

1. 112. Simonetti.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: di natura meramente occasionale.

1. 62. Pizzolante.

Al comma 1, capoverso ART. 48, lettera b), sopprimere le parole: che non abbiano lavoratori alle proprie dipendenze, con qualunque forma contrattuale inquadrati.

***1. 45.** Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

Al comma 1, capoverso ART. 48, lettera b), sopprimere le parole: che non abbiano lavoratori alle proprie dipendenze, con qualunque forma contrattuale inquadrati.

***1. 55.** Pizzolante.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, alla lettera b), dopo le parole: che non abbiano aggiungere le seguenti: più di dieci.

1. 31. Pratavia.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera b), dopo le parole: che non abbiano aggiungere le seguenti: più di otto.

1. 32. Pratavia.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera b), dopo le parole: che non abbiano aggiungere le seguenti: più di sei.

1. 33. Pratavia.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera b), dopo le parole: che non abbiano aggiungere le seguenti: più di quattro.

1. 34. Pratavia.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera b), dopo le parole: che non abbiano aggiungere le seguenti: più di tre.

***1. 35.** Pratavia.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera b), dopo le parole: che non abbiano aggiungere le seguenti: più di tre.

***1. 111.** Simonetti.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera b), sostituire le parole: che non abbiano dipendenti alle proprie dipendenze con le seguenti: che abbiano fino a due dipendenti.

1. 78. Polverini.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera b), sostituire le parole: lavoratori alle proprie dipendenze, con qualunque forma contrattuale inquadrati con le seguenti: lavoratori a tempo indeterminato alle proprie dipendenze.

1. 56. Pizzolante.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) attività lavorative meramente occasionali rese a favore di aziende con meno di quindici dipendenti;

1. 94. Rizzetto.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera c), sopprimere le parole: di natura meramente occasionale.

1. 63. Pizzolante.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera c), sopprimere le parole: di carattere stagionale effettuate da pensionati o giovani con meno di 25 anni di età, se

regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un Istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un'Università.

1. 64. Pizzolante.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera c), dopo le parole: di carattere stagionale effettuate aggiungere le seguenti: da persone iscritte regolarmente nella assicurazione generale obbligatoria,.

1. 44. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera c), dopo le parole: effettuate da aggiungere la seguente: disoccupati.

1. 95. Rizzetto.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera c), sostituire le parole: da pensionati o giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un Istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado con le seguenti: dai soggetti di cui al comma 1, alle lettere a) e b), dell'articolo 49.

1. 113. Simonetti.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera c), sopprimere le parole: con meno di 25 anni di età.

1. 96. Rizzetto.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera c), sostituire le parole: 25 anni con le seguenti: 35 anni.

1. 97. Rizzetto.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera c), sostituire le parole: 25 anni con le seguenti: 30 anni.

Conseguentemente, al comma 1, capoverso ART. 49, comma 1, lettera b), sostituire le parole: 25 anni con le seguenti: 30 anni.

1. 36. Prativiera.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera c), sostituire le parole: 25 anni con le seguenti: 30 anni;

1. 4. D'Agostino.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , nonché da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

***1. 37.** Paris.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , nonché da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

***1. 39.** Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , nonché da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

***1. 84.** Russo, Catanoso.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) attività lavorative agricole a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da

soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

****1. 36.** Paris.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) attività lavorative agricole a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

****1. 40.** Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) attività lavorative agricole a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

***1. 85.** Catanoso, Russo.

Al comma 1, capoverso ART. 48, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Non possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio di cui al comma 1 le organizzazioni sindacali.

1. 98. Rizzetto.

Al comma 1, capoverso ART. 48, sopprimere il comma 2.

1. 69. Pizzolante.

Al comma 1, capoverso ART. 48, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori

produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

1. 65. Pizzolante.

Al comma 1, capoverso ART. 48, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentite le parti sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

1. 124. Simonetti.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per piccoli lavori di manutenzione ordinaria sugli immobili di proprietà dell'ente.

1. 114. Simonetti.

Al comma 1, capoverso ART. 48 sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

4. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte in favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, a condizione che diano luogo a compensi non superiori a 7.000 euro nel corso di un anno solare. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte in favore di ciascun committente per compensi complessivamente non superiori a 2.000 euro.

5. Prestazioni di lavoro accessorio, come definite al comma 1, possono altresì essere rese, anche in favore degli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso nel corso di un anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

1. 125. Simonetti.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: a compensi fino alla fine del periodo con le seguenti: nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a non più di dieci giornate lavorative al mese.

Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: Fermo restando il limite complessivo di dieci giornate lavorative al mese, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per non più di cinque giornate al mese.

1. 99. Rizzetto.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 4, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 5.000 euro con le seguenti: 7.000 euro.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 2.000 euro con le seguenti: 5.000 euro;

al comma 5, sostituire le parole: 3.000 euro con le seguenti: 5.000 euro.

1. 46. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 4, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 5.000 euro con le seguenti: 7.000 euro.

***1. 6.** D'Agostino.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 4, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 5.000 euro con le seguenti: 7.000 euro.

***1. 68.** Pizzolante.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 4, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 5.000 euro con le seguenti: 7.000 euro.

***1. 115.** Simonetti.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: a 2.000 euro con le seguenti: a 3.000 euro.

1. 37. Prativiera.

Al comma 1, capoverso ART. 48, sopprimere il comma 5.

***1. 38.** Paris.

Al comma 1, capoverso ART. 48, sopprimere il comma 5.

***1. 41.** Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, capoverso ART. 48, sopprimere il comma 5.

***1. 86.** Russo, Catanoso.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 5, sostituire le parole da: un valore fino alla fine del comma con le seguenti: non più di sette giornate lavorative al mese.

1. 100. Rizzetto.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 5, sostituire le parole: 3.000 euro con le seguenti: 10.000 euro.

***1. 39.** Paris.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 5, sostituire le parole: 3.000 euro con le seguenti: 10.000 euro.

***1. 42.** Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 5, sostituire le parole: 3.000 euro con le seguenti: 10.000 euro.

***1. 87.** Catanoso, Russo.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 5, sostituire le parole: 3.000 euro con le seguenti: 10.000 euro.

***1. 116.** Simonetti.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 5, sostituire le parole: 3.000 euro con le seguenti: 5.000 euro.

1. 38. Prativiera.

Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 5, sostituire le parole: 3.000 euro con le seguenti: 4.000 euro.

1. 70. Pizzolante.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 49.

1. 71. Pizzolante.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 49 con il seguente:

ART. 49. – (*Prestatori di lavoro accessorio*). – 1. I soggetti interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai centri per l'impiego, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

1. 72. Pizzolante.

Al comma 1, capoverso ART. 49, sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, al comma 2, sopprimere le parole: di cui al comma 1.

1. 54. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

Al comma 1, capoverso ART. 49, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:

a) i disoccupati da oltre un anno;

b) le casalinghe e i pensionati;

c) i giovani di età inferiore a venticinque anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università o presso un istituto scolastico di qualunque ordine e grado;

d) i disabili e i soggetti in comunità di recupero.

2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, anche ai fini del successivo

controllo sulle prestazioni di sostegno del reddito, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

1. 126. Simonetti.

Al comma 1, capoverso ART. 49, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Possono svolgere le prestazioni di lavoro accessorio di cui all'articolo 48, comma 1, lettera *b)* tutti i cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, ad eccezione di quelle persone che nei sei mesi precedenti siano state occupate presso lo stesso committente o datore di lavoro con regolare contratto di lavoro.

1. 2. Tinagli.

Al comma 1, capoverso ART. 49, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:

a) i disoccupati da almeno un anno;

b) gli studenti, regolarmente iscritti e compatibilmente con la frequenza del corso di studi, le casalinghe e i pensionati;

c) le persone disabili;

d) le persone inserite in comunità di recupero, comprese le persone affette da dipendenza da alcol o da ludopatia;

e) le donne inserite in percorsi di tutela contro la violenza domestica;

f) i lavoratori cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del posto di lavoro;

g) i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito, nel limite di 3.000 euro di compenso per anno solare.

1. 82. Polverini.

Al comma 1, capoverso ART. 49, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: con meno di 25 anni.

1. 101. Rizzetto.

Al comma 1, capoverso ART. 49, comma 1, lettera b), sostituire le parole: 25 anni con le seguenti: 35 anni.

1. 102. Rizzetto.

Al comma 1, capoverso ART. 49, comma 1, lettera b), sostituire le parole: 25 anni con le seguenti: 30 anni.

1. 5. D'Agostino.

Al comma 1, capoverso ART. 49, comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, al comma 1, capoverso ART. 50, comma 6, sopprimere le parole: di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o.

1. 17. Martelli, Zappulla, Giorgio Piccolo, Laforgia.

Al comma 1, capoverso ART. 49, comma 1, lettera c), sopprimere le parole: le persone con disabilità e.

Conseguentemente, al comma 1, capoverso ART. 50, comma 6, sopprimere le parole: di disabilità,.

1. 16. Martelli, Zappulla, Giorgio Piccolo, Laforgia.

Al comma 1, capoverso ART. 49, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) le casalinghe;

1. 22. Ciprini, Chimienti, Cominardi, Triepiedi, Dall'Osso, Lombardi.

Al comma 1, capoverso ART. 49, comma 1, lettera d), dopo le parole: soggiornanti in Italia aggiungere le seguenti: e con permesso di soggiorno non scaduto.

1. 117. Simonetti.

Al comma 1, capoverso ART. 49, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) i beneficiari di ammortizzatori sociali e i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito;

1. 83. Polverini.

Al comma 1, capoverso ART. 49, sopprimere il comma 2.

***1. 47.** Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

Al comma 1, capoverso ART. 49, sopprimere il comma 2.

***1. 103.** Rizzetto.

Al comma 1, capoverso ART. 49, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

1. 74. Pizzolante.

Al comma 1, capoverso ART. 49, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

***1. 3.** Tinagli.

Al comma 1, capoverso ART. 49, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

***1. 73.** Pizzolante.

Al comma 1, capoverso ART. 49, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

***1. 104.** Rizzetto.

Al comma 1, capoverso ART. 49, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

***1. 119.** Simonetti.

Al comma 1, capoverso ART. 49, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: A seguito della loro comunicazione, i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio confermano la loro condizione mediante autocertificazione.

1. 127. Simonetti.

Al comma 1, capoverso ART. 49, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio aggiungere le seguenti: anche ai fini del successivo controllo sulle prestazioni di sostegno al reddito.

1. 118. Simonetti.

Al comma 1, capoverso ART. 49, comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: a proprie spese.

1. 105. Rizzetto.

Al comma 1, capoverso ART. 49, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I compensi percepiti dai lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

1. 66. Pizzolante.

Al comma 1, capoverso ART. 49, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I servizi per l'impiego e gli enti accreditati erogano ai medesimi soggetti, anche per via telematica, una formazione di base in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Agli adempimenti di cui

alla precedente disposizione si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

1. 21. Ciprini, Chimienti, Cominardi, Triepiedi, Dall'Osso, Lombardi.

Al comma 1, capoverso ART. 50, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti acquistano presso i concessionari autorizzati dell'INPS e degli uffici postali di Poste SpA anche attraverso modalità telematiche, uno o più *carnet* di buoni orari, numerati progressivamente e datati per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato, ai sensi della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro, da adottarsi entro trenta giorni e periodicamente aggiornato, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

1. 27. Ciprini, Chimienti, Cominardi, Triepiedi, Dall'Osso, Lombardi.

Al comma 1, capoverso ART. 50, sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti possono acquistare, mediante pagamento elettronico, esclusivamente con modalità telematiche, mediante l'utilizzo del sistema pubblico dell'identità digitale (SPID) o equivalente, uno o più *carnet* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

1. 48. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

Al comma 1, capoverso ART. 50, sopprimere il comma 2.

1. 75. Pizzolante.

Al comma 1, capoverso ART. 50, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 15 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, gli importi di cui al primo periodo sono comunque annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

1. 26. Ciprini, Chimienti, Cominardi, Triepiedi, Dall'Osso, Lombardi.

Al comma 1, capoverso ART. 50, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per il valore nominale dei buoni si fa riferimento alla retribuzione stabilita per prestazioni di natura analoga da parte dei rispettivi contratti collettivi nazionali, e in assenza di questi ultimi è fissato in 7,50 euro per ora lavorativa prestata. Nel settore agricolo il valore nominale del buono orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali.

1. 105. Rizzetto.

Al comma 1, capoverso ART. 50, comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: 2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore

nominale del buono orario è fissato in 10 euro per tutti i settori. Per i lavori nel settore agricolo, il valore è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

1. 80. Polverini.

Al comma 1, capoverso ART. 50, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

1. 135. Oliverio.

Al comma 1, capoverso ART. 50, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: per i committenti non imprenditori o professionisti, in 15 euro per gli imprenditori e i professionisti.

1. 79. Polverini.

Al comma 1, capoverso ART. 50, sopprimere il comma 3.

1. 76. Pizzolante.

Al comma 1, capoverso ART. 50, comma 3, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: La vendita dei buoni di cui al comma 1 è gestita mediante il portale dell'INPS. Al momento della vendita del buono devono essere indicati dai committenti, altresì, le informazioni inerenti il luogo di lavoro, inizio e fine della prestazione, importo presunto, codice fiscale del

lavoratore. I dati raccolti vengono usati da INPS per effettuare i relativi controlli di regolarità.

- 1. 49.** Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

Al comma 1, capoverso ART. 50, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: imprenditori o professionisti.

- 1. 23.** Ciprini, Chimienti, Cominardi, Tripièdi, Dall'Osso, Lombardi.

Al comma 1, capoverso ART. 50, comma 3, primo periodo, dopo le parole: Ispettorato nazionale del lavoro aggiungere le seguenti: e all'INPS.

- 1. 106.** Rizzetto.

Al comma 1, capoverso ART. 50, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: messaggistica istantanea o messaggi di posta elettronica con le seguenti: messaggistica istantanea con riscontro di avvenuta consegna a carico dell'INPS ovvero messaggi di posta elettronica con ricevuta di conferma lettura.

- 1. 128.** Simonetti.

Al comma 1, capoverso ART. 50, comma 3, primo periodo, dopo le parole: o messaggi di posta elettronica aggiungere la seguente: certificata.

- 1. 120.** Simonetti.

Al comma 1, capoverso ART. 50, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: non superiore ai trenta giorni successivi con le seguenti: non superiore ai quindici giorni successivi, nonché la tipologia di attività prestata.

- 1. 24.** Ciprini, Chimienti, Cominardi, Tripièdi, Dall'Osso, Lombardi.

Al comma 1, capoverso ART. 50, comma 3, sopprimere il secondo periodo.

- 1. 77.** Pizzolante.

Al comma 1, capoverso ART. 50, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: non superiore a tre giorni con le seguenti: non superiore a trenta giorni.

- *1. 43.** Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, capoverso ART. 50, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: non superiore a tre giorni con le seguenti: non superiore a trenta giorni.

- *1. 88.** Russo, Catanoso.

Al comma 1, capoverso ART. 50, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: non superiore a tre giorni con le seguenti: non superiore a trenta giorni.

- *1. 140.** Paris.

Al comma 1, capoverso ART. 50, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il prestatore di lavoro accessorio, al termine della prestazione di lavoro effettuata, percepisce il proprio compenso, avvalendosi della piattaforma telematica dell'INPS, utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale oppure mediante i concessionari di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

- 1. 50.** Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

Al comma 1, capoverso ART. 50, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il prestatore di lavoro accessorio è escluso ai fini del rilevamento dei dati dell'occupazione dalla nozione di occupato e mantiene lo stato di disoccupato o inoccupato anche ai fini statistici.

1. 25. Ciprini, Chimienti, Cominardi, Tri-
piedi, Dall'Osso, Lombardi.

Al comma 1, capoverso ART. 50, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: dei contributi previdenziali all'INPS, alla con le seguenti: dei contributi previdenziali all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nella.

1. 129. Simonetti.

Al comma 1, capoverso ART. 50, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL con le seguenti: e per fini assicurativi contro gli infortuni all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

1. 130. Simonetti.

Al comma 1, capoverso ART. 50, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese con le seguenti: trattenendo l'importo di 0,2 euro a titolo di rimborso delle spese.

1. 131. Simonetti.

Al comma 1, capoverso ART. 50, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se la transizione avviene mediante il portale telematico dell'INPS, la trattenuta previdenziale è effettuata direttamente da quest'ultimo senza aggravio di commissioni o altri oneri.

1. 51. Catalano, Palladino, Mazziotti Di
Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea,

Librandi, Menorello, Vargiu, Mon-
chiero.

Al comma 1, capoverso ART. 50, comma 6, dopo le parole: il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con aggiungere la seguente: proprio.

1. 132. Simonetti.

Al comma 1, capoverso ART. 50, comma 7, primo periodo, dopo le parole: individua con aggiungere la seguente: proprio.

1. 133. Simonetti.

Al comma 1, capoverso ART. 50, comma 7, primo periodo, sostituire le parole: decreto il concessionario del servizio con le seguenti: decreto da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il concessionario del servizio nell'INPS e nelle sedi degli uffici postali delle Poste Spa.

1. 28. Ciprini, Chimienti, Cominardi, Tri-
piedi, Dall'Osso, Lombardi.

Al comma 1, capoverso ART. 50-bis, comma 1, dopo le parole: articolo 48 sopprimere le parole: comma 1, lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 1, capoverso ART. 50-bis, sopprimere il comma 2.

1. 1. Tinagli.

Al comma 1, capoverso ART. 50-bis, comma 1, sostituire le parole da: euro 600 ad euro 3.600 con le seguenti: da euro 400 ad euro 2.400.

1. 67. Pizzolante.

Al comma 1, capoverso ART. 50-bis, sopprimere il comma 2.

***1. 81.** Polverini.

Al comma 1, capoverso ART. 50-bis, sopprimere il comma 2.

***1. 107.** Rizzetto.

Al comma 1, capoverso ART. 50-bis, sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, i dati a disposizione dell'INPS, inerenti all'uso dei buoni, sono a disposizione delle autorità di controllo competenti, qualora ne facciano richiesta.

1. 52. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

Al comma 1, capoverso ART. 50-bis, comma 2, dopo la parola: determina ag-

giungere le seguenti: una sanzione pecuniaria da 600 euro a 3.600 euro, nonché.

1. 121. Simonetti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifiche alla disciplina del lavoro intermittente).

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È in ogni caso ammesso il contratto di lavoro intermittente per prestazioni che abbiano durata non superiore a sedici ore nell'arco di sette giorni consecutivi, per non più di venticinque settimane nell'arco di dodici mesi consecutivi;

b) il comma 2 è soppresso.

1. 01. Tinagli, Arlotti.

ALLEGATO 3

Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio. C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino, C. 4185 Polverini, C. 4206 Simonetti, C. 4214 Airaudo, C. 4297 Rizzetto, C. 4305 De Maria e C. 4312 Baldassarre.

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 1.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1. – 1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono abrogati.

2. Fino al 31 dicembre 2017 resta ferma la previgente disciplina per l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge.

1.30. Gnechi, Damiano, Baruffi, Paris, Di Salvo, Giorgio Piccolo.